REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

9^ legislatura

			P	A
Presidente	Luca	Zaia		
Vicepresidente	Marino	Zorzato		
Assessori	Renato	Chisso		
	Roberto	Ciambetti		
	Luca	Coletto		
	Maurizio	Conte		
	Marialuisa	Coppola		
	Elena	Donazzan		
	Marino	Finozzi		
	Massimo	Giorgetti		
	Franco	Manzato		
	Remo	Sernagiotto		
	Daniele	Stival		
Segretario	Antonio	Menetto		

Struttura amministrativa competente:

Direzione Difesa del Suolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del

OGGETTO: Immobili del demanio idrico - Revoca della D.G.R. n. 1033 del 23 marzo 2010.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento dispone la revoca della D.G.R. n. 1033 del 23 marzo 2010, vista l'entrata in vigore del d.lgs. 85/2010, recante "*Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 delle legge 5 maggio 2009, n. 42*".

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con il Vice Presidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con provvedimento della Giunta Regionale n. 1033 del 23 marzo 2010 sono stati approvati gli elenchi (Allegati A e B) degli immobili del demanio idrico ritenuti rispettivamente necessari e non necessari allo svolgimento delle funzioni trasferite alle Regioni ai sensi del D. Lgs. 112/1998, in particolare degli artt. 86 ed 89.

Si era altresì deliberato, da un lato, di incaricare le strutture competenti di espletare le procedure necessarie per addivenire alla presa in consegna formale degli immobili indicati come necessari e, dall'altro, di giungere alla formalizzazione della restituzione allo Stato degli immobili ritenuti non necessari.

Nel frattempo è tuttavia intervenuto, in materia di federalismo fiscale ed in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, il d.lgs. 85/2010, entrato in vigore in data 26/06/2010, recante "*Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 delle legge 5 maggio 2009, n. 42*" (cd. federalismo demaniale).

Tale novella legislativa prevede l'attribuzione a titolo non oneroso, da parte dello Stato agli altri enti territoriali previsti dalla Costituzione, di un patrimonio proprio, formato da beni da individuarsi in base ai criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, valorizzazione ambientale.

In particolare e per quanto interessa nel caso specifico, l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo sopra citato dispone che, ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con D.P.C.M. vengano trasferiti alle Regioni i beni appartenenti al demanio marittimo e idrico, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), unitamente alle relative pertinenze e salve alcune esclusioni.

Quindi il recente intervento legislativo introduce un nuovo e mutato assetto in tema di attribuzione dei beni pubblici, prescrivendo altresì un'apposita e previa concertazione tra Stato, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza Unificata, al fine di raggiungere un'intesa diretta all'individuazione dei beni da trasferire.

Peraltro le disposizioni della D.G.R. n. 1033 del 23 marzo 2010 non hanno ancora avuto concreta attuazione (non sono stati infatti ancora effettuati i verbali di consegna dei beni di cui all'Allegato A della precedente delibera, né è stata ancora in alcun modo formalizzata la restituzione dei beni di cui all'Allegato B del medesimo provvedimento), pertanto non si versa in una situazione di pendenza tale da arrecare pregiudizio allo Stato o alla Regione stessa, essendo rimasta invariata la situazione di fatto;

Per quanto sopra esposto, preso atto dell'entrata in vigore della nuova normativa ed in attesa della sua compiuta attuazione, si propone di revocare la sopra menzionata D.G.R., mantenendo quindi medio tempore le gestione di tutti i beni del demanio idrico e marittimo e loro pertinenze in capo alla Regione, ivi compresi quelli di cui all'Allegato B della D.G.R. 1033/2010;

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- vista la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli artt. 114 e 119;
- visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii;
- vista la legge 5 maggio 2009, n. 42;
- visto il D. Lgs. 28 maggio 2010, n. 85;
- vista la D.G.R. n. 1033 del 23 marzo 2010 ed i relativi allegati (Allegato A ed Allegato B);

DELIBERA

1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1033 del 23 marzo 2010;
2. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario	Il Presidente
Dott. Antonio Menetto	Dott. Luca Zaia